



Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 12.11.2018 n. 99
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 18.11.2019 n. 132
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 25.03.2024 n. 19

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

Articolo 4 - Misura dell'imposta

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 - Obblighi del gestore

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e ss. mm. ii, ivi compreso l'art. 3, della L. n. 212/2000. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione turistica, di marketing e di promozione della città, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché i servizi pubblici locali secondo la normativa vigente.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come definita in linea di principio dalla Legge Regionale in materia di turismo n. 27 dell'1 ottobre 2015, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017 e successive modifiche e integrazioni, ubicati nel territorio del Comune di Brescia.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al precedente comma 2, fino ad un massimo di 72 pernottamenti nell'anno solare.
4. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
5. Annualmente viene presentata una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno.

Articolo 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Brescia che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o

corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.

3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al termine del soggiorno.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
5. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Brescia. Provvedono altresì alla presentazione della comunicazione trimestrale, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori di 18 anni di età;
 - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso dei minori, l'esenzione è estesa a due accompagnatori per ogni paziente;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992;
 - il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - gli studenti universitari regolarmente iscritti ad una delle facoltà o ad una scuola di istruzione post diploma con sede in Brescia, e studenti Erasmus;
 - gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Brescia.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva o al percettore del canone di locazione breve, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
 3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 72 pernottamenti complessivi per persona nell'anno solare.

Articolo 6 - Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del cliente, il gestore e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - contestualmente all'inizio dell'attività, registrare le proprie strutture ricettive secondo le modalità indicate dall'ufficio competente in materia di imposta di soggiorno;
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni, dell'imposta di soggiorno mediante esposizione di apposito materiale informativo che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web, portali e/o piattaforme online;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); nel caso di gruppi organizzati o nuclei familiari può essere rilasciata quietanza cumulativa intestata al capogruppo o capofamiglia, esplicitandone la composizione;

- comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5. Qualora nel trimestre di riferimento non si siano verificate presenze, la comunicazione trimestrale deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni annuali, di cui al successivo comma 3, distinte per ogni struttura;
 - conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. La dichiarazione annuale di cui all'art.4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art.4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Brescia.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso.
3. Il versamento dovrà essere effettuato mediante delega F24.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - chiedere, anche ai fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3, del T.U.L.P.S., di cui al Regio Decreto 19 giugno 1931, n.773 e s.m.i.
4. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune di Brescia potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui all'art. 1, comma 179, della L. 296 del 27.12.2006. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, in subordine con il metodo induttivo, assumendo quali parametri la potenzialità ricettiva della struttura e la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio accertato.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative erogate sulla base dei principi generali dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n.471 e n. 472.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 6 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della Dichiarazione annuale, di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza sarà recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di rimborso tramite compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento che si intende compensare. Il rimborso con pagamento è effettuato solo nel caso di cessazione dell'attività o negli altri casi in cui non sia possibile procedere tramite compensazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.
3. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 99 del 12.11.2018 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 132 del 18.11.2019, continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (19/05/2020) e per gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti, la cui scadenza si verifica prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
4. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di Tributi Locali e Entrate Comunali.